

Registrazione di Atto Privato

Il 26/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJG , serie 3 , numero 477

data di stipula: 02/08/2025

ident.vo telematico: TJG25L000477000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90067290594

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90067290594				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL COMITATO LUIGI GIURA

Il giorno 2 agosto 2025, alle ore 19.00, si è riunito in seduta straordinaria in prima convocazione, a distanza tramite videoconferenza, l'assemblea dei Soci del Comitato Luigi Giura per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto;
2. Varie e eventuali;

Assume la presidenza il Socio fondatore e Presidente del Consiglio Direttivo Eduardo Esposito il quale rileva e fa constatare:

- Che la presente riunione è stata convocata, sussistendone i presupposti, ai sensi dello statuto vigente;
- Che è presente il Socio fondatore e Vice Presidente del Consiglio Direttivo Emiliano Pimpinella, in videoconferenza;
- Che è presente il Socio fondatore, Tesoriere e Segretario Generale Fabio Autore, in videoconferenza;
- Che è presente il Socio fondatore Luca Salvatore, in videoconferenza;
- Che è assente giustificato il Socio fondatore Domenico Iannantuoni;
- Che è presente il Socio e Consigliere Mario De Canditiis, in videoconferenza;
- Che sono presenti i Soci sostenitori con diritto di voto: Aurora Marzullo, Raffaele Marzullo, Claudio Saltarelli, Donato Pompeo Di Cesare, Mallozzi Tommasina, D'Urso Filomena e Paolo De Rosa in videoconferenza;
- Che il Presidente chiama a fungere da Segretario della riunione il Segretario Generale Fabio Autore;
- che il Segretario percepisce adeguatamente tutti gli eventi e le discussioni oggetto di verbalizzazione;
- Che il Presidente ha accertato l'identità degli intervenuti e che è consentito il regolare svolgimento della riunione, nonché la constatazione e proclamazione dei risultati delle votazioni
- Che tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.
- Che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'O.d.G.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara, con l'assenso di tutti i convenuti, la riunione validamente costituita ai sensi del vigente statuto e si dispone a svolgere l'ordine del giorno, quale sopra riportato; i presenti accettano e si procede ai lavori.

1. Modifica dello Statuto.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale comunica ai partecipanti l'esigenza di modificare lo statuto a seguito della decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al d.lgs. 117/17. Il Presidente riporta le valutazioni e approfondimenti sul d.lgs. 117/17 svolti dal Consiglio Direttivo, specifica che sono rispettate gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets e



precisando che tra le categorie di Ets si è individuata la forma di "Altro Ente del Terzo Settore" che è la più adeguata agli scopi istituzionali e l'attività del Comitato Luigi Giura. Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/17.

Pertanto, si procede alla lettura integrale del nuovo statuto proposto a cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni su alcuni aspetti del nuovo Statuto. Il presidente fornisce le spiegazioni richieste e al termine della discussione dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con il consenso espresso in forma orale. Alla votazione non prendono parte i componenti del Consiglio Direttivo. Il risultato delle votazioni è: Favorevoli 7 soci; Contrari nessuno; Astenuti nessuno.

L'Assemblea all'unanimità **delibera** di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente o altro esponente del Comitato da lui delegato di provvedere alla registrazione del nuovo statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di "Ente del Terzo Settore".

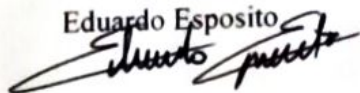
L'Assemblea, inoltre, autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al d.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Nessuno dei presenti ha chiesto la parola, e non essendovi altro da deliberare, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

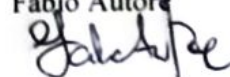
2. Varie ed eventuali

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente chiude la riunione alle ore 19.45

Il Presidente
Eduardo Esposito



Il Segretario
Fabio Autore



Riunione diurna il 26/08/2025
al N° 477 S. 3 Ani PRIVATI
nell'interesse di COMITATO LUIGI GIURA
Esigiti Euro 200,00

LA FUNZIONE (*)
Ufficio Territoriale di Formia
ESTRATTO
(*) Firma del funzionario





ALLEGATO A
STATUTO DEL COMITATO LUIGI GIURA ETS



Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituito ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, il "Comitato Luigi Giura ETS" (di seguito più brevemente indicato in questo statuto come "Comitato"), C.F. 90067290594. La sede del Comitato è in Scauri (LT), Via Appia, n.310. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede, nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dal Comitato soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 Il Comitato Luigi Giura è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1-4 Il Comitato ha durata illimitata e potrà essere sciolto con la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 Il Comitato è autonomo, libero, apolitico, apartitico ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. I soci sono tenuti al rispetto e all'osservanza del presente Statuto nonché delle decisioni validamente deliberate dai competenti organi interni.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata al Comitato la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, il Comitato è costituito per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- realizzazione di qualsiasi progetto che abbia attinenza con la promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività culturali del territorio;
- stipula di convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o



incoraggiare le iniziative del Comitato o reperire spazi ed impianti per lo svolgimento dell'attività istituzionale e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;

2-4 Il Comitato può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. In particolare, esercita e organizza:

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa o ricreativa di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

b) diffusione a mezzo mass media;

c) divulgazione, promozione e diffusione della cultura storica tra gli associati e nell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività;

d) promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, conferenze e spettacoli;

e) implementazione di iniziative culturali e storiche, anche in collaborazione con altri enti e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero;

f) qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e diffondere la conoscenza del territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;

g) sviluppo e promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;

h) collaborazione alla progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali e culturali;

i) gestione della sede sociale e dei relativi spazi e servizi, mettendo a disposizione dei soci, iscritti e partecipanti attrezzature, strumenti ed ogni altra struttura per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

l) promozione delle attività di formazione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione e di crescita civile, in tutte le sue molteplici espressioni;

m) edizione di pubblicazioni, anche a carattere periodico, nonché editare, curare e pubblicare la stampa di fascicoli tecnici ed informativi, manuali, volumi ed articoli riconducibili alle attività istituzionali del Comitato;

n) promozione attraverso i mass media, portali, siti web degli scopi elencati e quanto altro si rendesse utile al fine del raggiungimento dei medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Comitato nei limiti di legge e nel rispetto delle normative vigenti può:

- Allestire e gestire servizi o esterni alla sede sociale, eventualmente anche in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, ivi compresa l'attività di gestione di spaccio di prodotti di interesse culturale, storico e ricreativo;

- Designare i propri rappresentanti in enti, organi o commissioni per i quali la rappresentanza degli organi sia richiesta o ammessa;

- Stipulare qualsiasi contratto con soci e/o terzi per il conseguimento dei propri fini sociali;

- Esercitare ogni attività complementare, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle normative legislative vigenti;

2-5 Il Comitato può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. In concomitanza di campagne di sensibilizzazione, celebrazione o altre ricorrenze, il Comitato potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

2-6 Per il perseguimento degli scopi istituzionali il Comitato può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, eventualmente possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'attività del volontario deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.



2-7 Il Comitato tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2-8 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato di cui il volontario è associato.

2-9 In caso di particolari necessità, il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio del Comitato è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad esso a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività il Comitato potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa;
- e) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Comitato;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento del Comitato, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dal Comitato, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio del Comitato

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

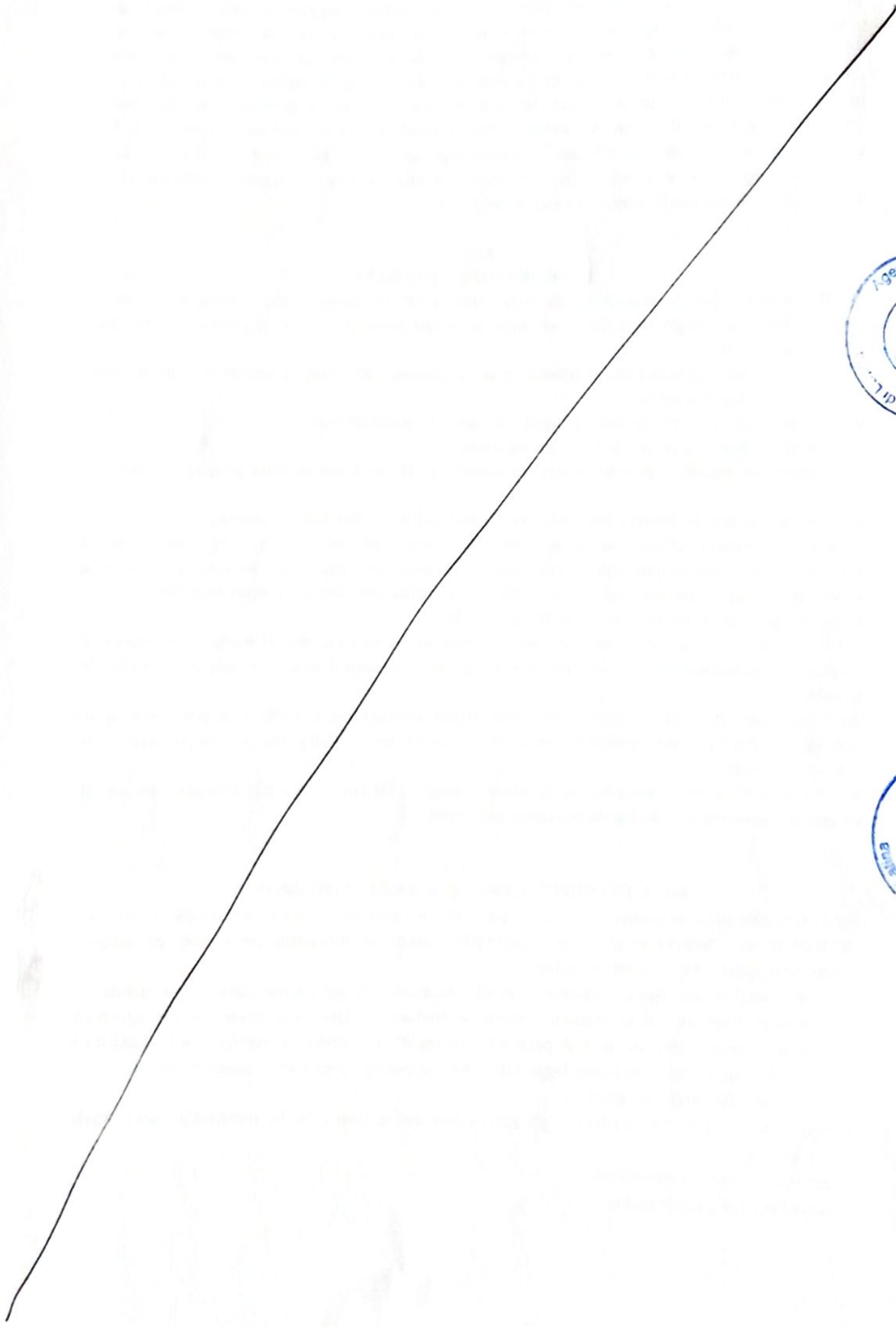
Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Al Comitato possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, condividono gli scopi istituzionali e intendono impegnarsi per la loro realizzazione, dichiarino di accettare e rispettare lo statuto.

4-2 Tutti i soci effettivi hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che il Comitato si propone. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare alle attività associative;
- b) frequentare i locali del Comitato e gli spazi comunque utilizzati per lo svolgimento delle attività associative;
- c) esprimere il voto in Assemblea;
- d) candidarsi alle cariche sociali;



- e) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- f) essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- h) esaminare i libri sociali;
- i) votare in Assemblea se iscritti dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione;
- j) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- k) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-3 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-4 Le quote associative ed ogni altro contributo versato al Comitato, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-5 Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico ed altri Enti del Terzo settore a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale del numero dei soci.

4-6 Il numero degli aderenti è illimitato. In caso di domanda di adesione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4-7 Per essere ammessi come Socio è necessario presentare domanda di ammissione scritta contenente il nome, cognome, oppure la denominazione se trattasi di altro ente, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante inoltre la dichiarazione di condividere le finalità del Comitato e l'impegno ad osservarne il presente statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

4-8 L'attribuzione della qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Alla mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

4-9 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato il Comitato sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità del Comitato operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali il Comitato deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre in tutti gli altri casi.

Handwritten signature or initials.



Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal Comitato. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 giugno di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi del Comitato il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati al Comitato.

Art. 6

ORGANI DEL COMITATO

6-1 L'ordinamento interno del Comitato si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

6-2 Sono organi del Comitato:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

6-3 Tutti gli organi del Comitato possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

6-4 Il Comitato deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro dei soci;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

Art. 7

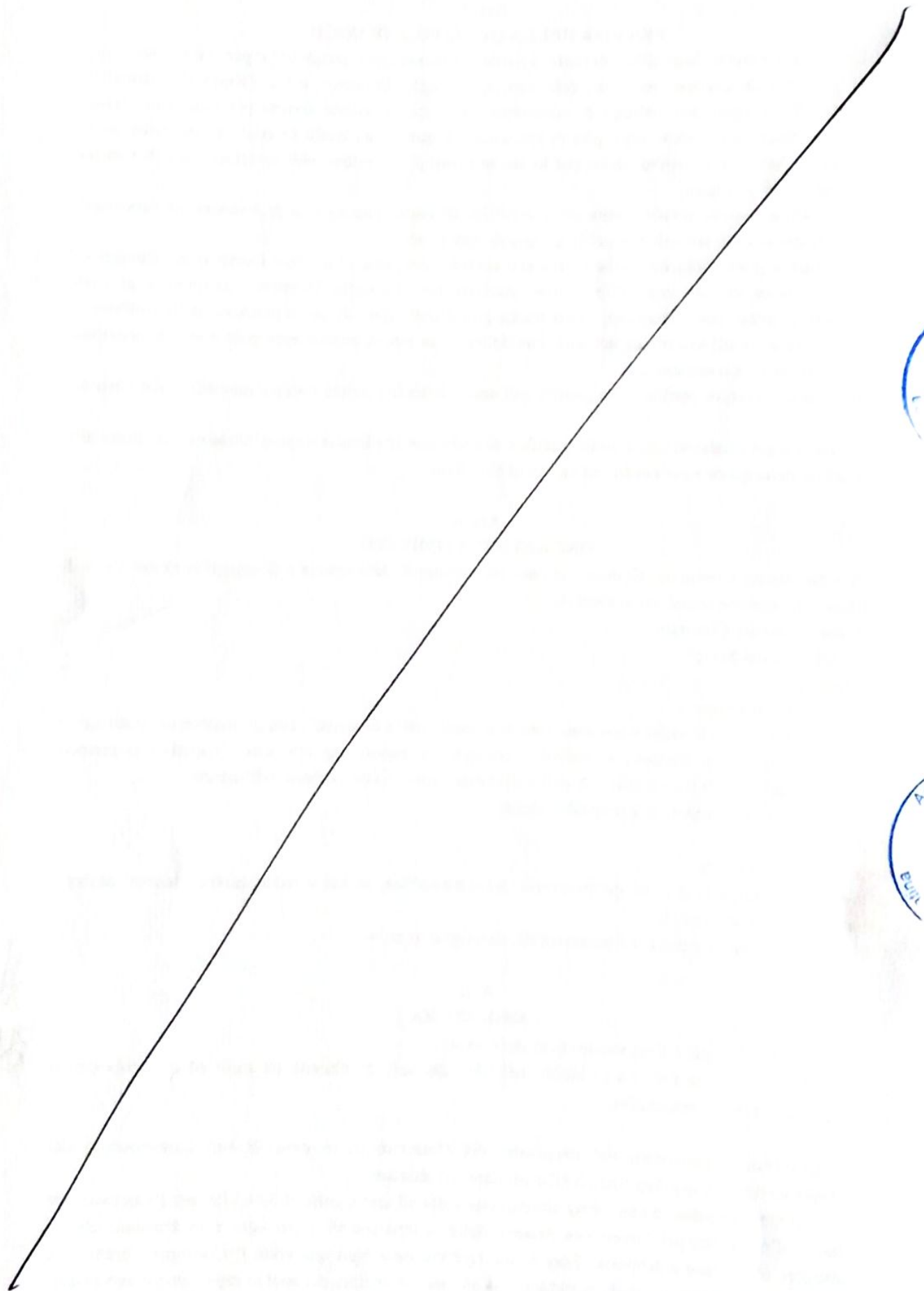
ASSEMBLEA

7-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Comitato.

7-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

7-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

7-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento



delle quote associative.

7-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

7-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

7-7 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

7-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

7-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, quest'ultima non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

7-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

7-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento del Comitato e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

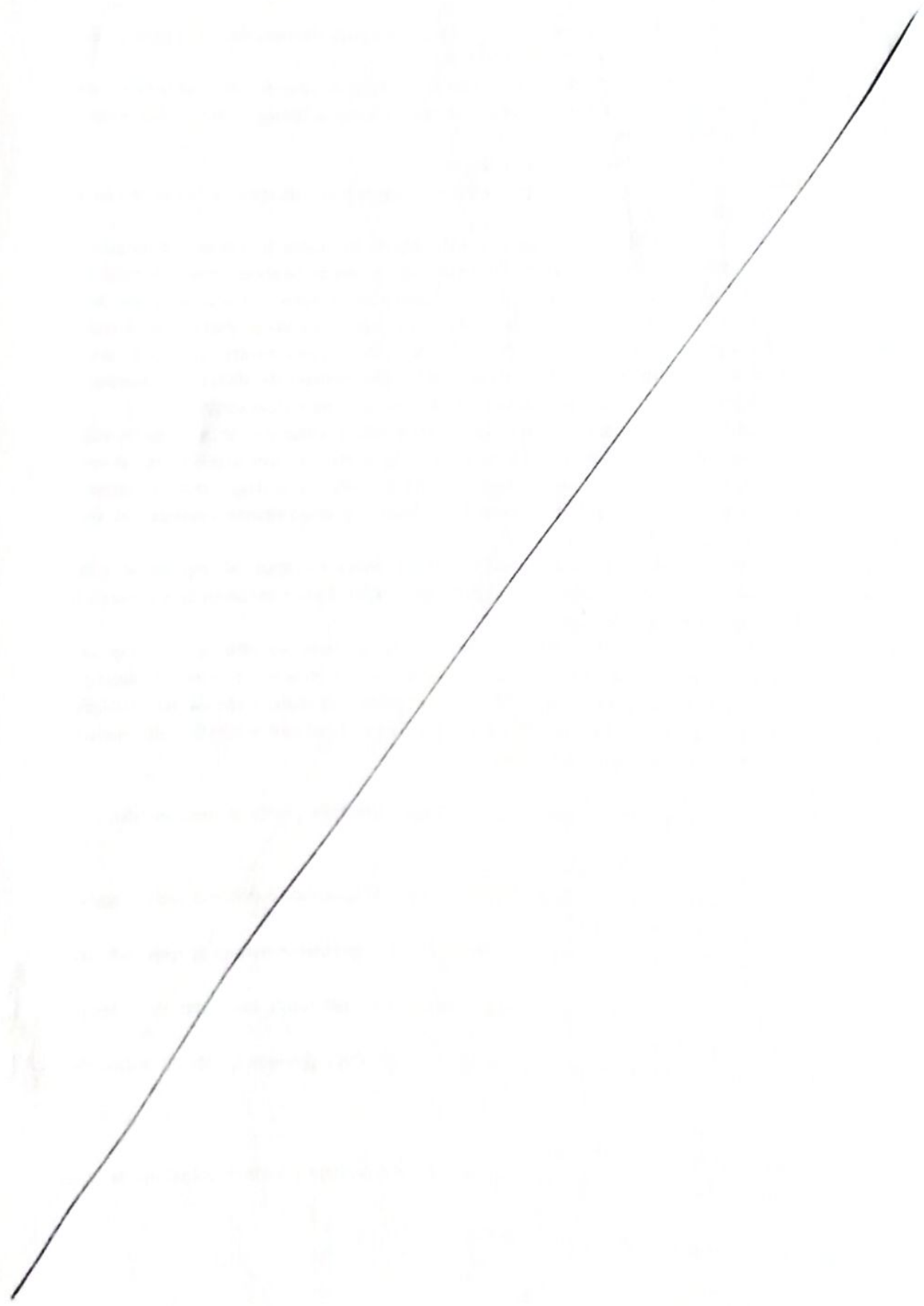
7-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Il Comitato tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali.

7-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del Comitato e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dal Comitato;
- f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento del Comitato e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.



Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

8-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione del Comitato e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci del Comitato. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

8-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

8-5 La rappresentanza legale del Comitato spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

8-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

8-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione del Comitato;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali del Comitato;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale Il Comitato;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

8-8 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

8-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

8-11 I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.



Art. 9

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte del Comitato.

9-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione del Comitato, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

9-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

9-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione del Comitato, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10

SEGRETARIO E TESORIERE

10-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

10-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile del Comitato redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

10-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11-1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

11-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.



- 11-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 11-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto, eventualmente svolte dal Comitato ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
- 12-4 Se Il Comitato ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 12-5 Se Il Comitato ha entrate annue superiori a centomila euro, esso dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 11-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 13

SCIoglimento

- 13-1 Il Comitato ha durata illimitata.
- 13-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
- 13-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
- 13-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14

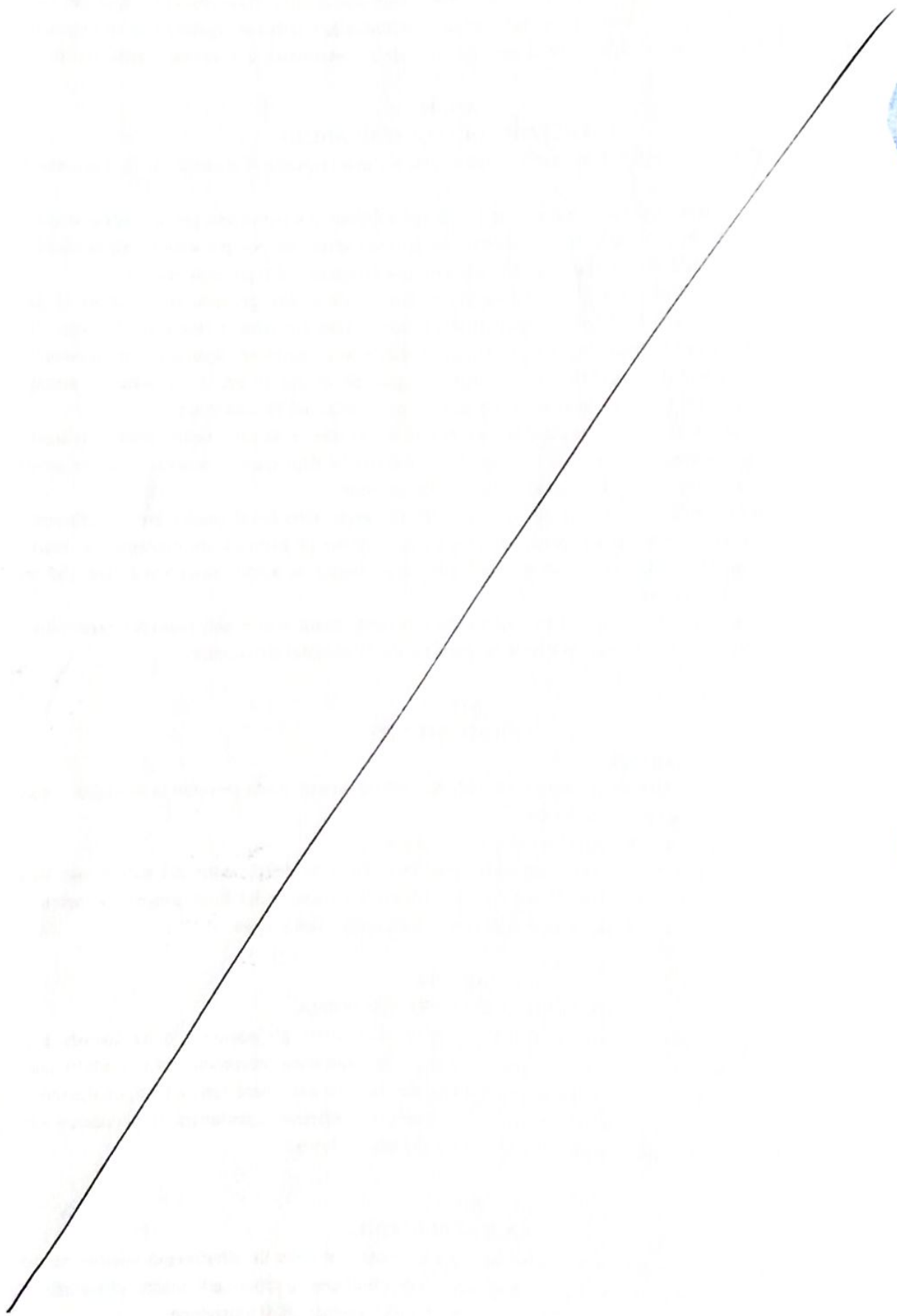
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 14-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e Il Comitato o gli organi dello stesso, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede il Comitato di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 15

NORME APPLICABILI

- 15-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.



15-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

15-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare del Comitato che con esso si ponga in contrasto.

15-4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia

Il presente Statuto è formato da 10 (dieci) pagine scritte a videoterminale.

Scauri, il 2 agosto 2025

Il Presidente

[Signature]

il Segretario

[Signature]

Registrato a Formia il 26/08/2025
al N° 477 S. 3 Atti Privati,
nell'interesse di CONTRATO LUIGI GIORDA
Esatti Euro 200,00

LA FUNZIONARIA (*)
Ufficio Territoriale di Formia
[Signature]
(*) Firma del Segretario del Direttore Provinciale

